

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/199 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2020

che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto

Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3% (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39) e originari dell'Egitto. 2. La registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2020.